

IPOTESI DI INTESA

TRA

il Ministero dell'istruzione e del merito, nella persona del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sentito il Capo di Gabinetto

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. FSUR, FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA RUA, S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L., FEDERAZIONE GILDA-UNAMS e ANIEF firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

PRESO ATTO CHE

- il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA relativo agli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 ("CCNI") è scaduto;
- con l'Intesa del 16.6.2022 le parti hanno dato atto dell'ultrattività del CCNI per l'a.s. 2022/23;
- che le parti hanno convenuto di rinviare la procedura contrattuale per il rinnovo del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA all'esito della conclusione della contrattazione di comparto e di dare atto dell'ultrattività del citato CCNI per l'a.s. 2023/24 ;
- l'articolo 7, comma 2, ultimo periodo del CCNI prevede che *"Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all'inizio dell'a.s. 2019/20 ovvero 2020/21 e 2021/22, fatto salvo per i docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018"*;
- i docenti assunti con DDG 85/2018 sono stati avviati, con contratto a tempo determinato, al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019 e hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico coincidente con l'anno scolastico di immissione in ruolo;
- i docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato e nell'anno scolastico 2022/23 svolgono, altresì, il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- i docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, hanno sottoscritto nell'anno scolastico 2022/23 un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- i docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, hanno sottoscritto nell'anno scolastico 2022/23 un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
- la ratio della disposizione di cui all'art. 7, comma 2, del CCNI per i docenti assunti con DDG 85/2018 è riferibile ai docenti assunti a seguito delle procedure straordinarie di cui ai citati artt. 59, commi 4 e 9-bis, del decreto-legge n. 73/2021, e 5 ter del decreto-legge 228/2021;
- l'art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che *"avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte*

del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato."

- l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto modifiche in materia di permessi mensili retribuiti per assistere persone con disabilità in situazione di gravità eliminando la figura del referente unico dell'assistenza;
- l'articolo 7, comma 10, CCNL comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018 prevede che i contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi;
- non è ancora definito il quadro giuridico di riferimento relativo alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale scolastico nel cui ambito procedere alla predisposizione del CCNI per il triennio di riferimento, tenuto conto che la trattativa per il rinnovo del CCNL di comparto è ancora in corso;
- occorre garantire le utilizzazioni del personale scolastico nelle situazioni di esubero e di soprannumerarietà al fine di consentire una corretta gestione della spesa pubblica;
- occorre evitare qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa e, in particolare, occorre garantire il regolare all'avvio dell'a.s. 2023/24.

LE PARTI CONCORDANO CHE

Art. 1

1. Per l'a.s. 2023/24, continuano ad essere applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con le precisazioni di cui ai commi seguenti.

2. Fatte salve le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/23, laddove l'art. 7, comma 2 del CCNI consente ai docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018 di presentare istanza di assegnazione provvisoria, la medesima disposizione si intende applicabile ai docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del citato decreto-legge, della procedura straordinaria di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che abbiano sottoscritto un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo nell'anno scolastico 2022/23 il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Tale disposizione trova applicazione nella sequenza operativa di cui all'allegato 1 – fase 42 del CCNI.

3. Laddove l'art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che *"avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente (...) è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato"*, la pubblicazione delle anzidette graduatorie deve intendersi come obbligatoria, e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

4. A seguito delle modifiche apportate all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale è stato eliminato il referente unico dell'assistenza, le precedenti nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. *"uno dei fratelli o delle sorelle"*, art. 8, comma 1, punto IV, lett.g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.g; *"solo figlio/figlia"*, art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1,

5. La contrattazione decentrata a livello regionale di cui all'art. 3, comma 5 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 si applica anche alle specifiche situazioni locali dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia della regione Campania interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delle province della regione Emilia Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) coinvolte dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.

Friends
 7500
 Vols. 1-100

F.L.C.-C.G.I.L. Renato Rossi

C.I.S.L. FSUR Attilio Rizzo

FEDERAZIONE U.I.L. Scuola R.U.A. Paolo Pizzi

S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L. Enrico Tassi

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS Antonio Tardito

ANIEF Stefano Cavallini

